

## Le modalità di tenuta dei conti correnti bancari dei professionisti.

Dal 12 agosto per gli artisti e professionisti vi è l'obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali nei quali fare transitare gli incassi ed i pagamenti.

Sono questi gli effetti dei nuovi obblighi contabili imposti dall'articolo 35, commi 12 e 12-bis, del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata sul supplemento ordinario 183/L alla «Gazzetta Ufficiale» 186 dell'11 agosto 2006.

Questo dossier si propone di fare una analisi del nuovo obbligo che, pur non tralasciando l'aspetto giuridico, privilegia quello pratico al fine di fornire alcuni suggerimenti per la gestione di tali conti.

### • Gli obblighi fino al 11 agosto 2006

Fino a tale data non esiste alcun obbligo di legge alla tenuta di un conto corrente bancario o postale.

Ovviamente per motivi di ordine pratico, la quasi totalità dei soggetti interessati aveva comunque instaurato un rapporto di conto corrente, che era però libero di gestire nel modo che più gli era congeniale e, nella maggior parte dei casi, utilizzandolo anche per le esigenze private.

Ragioni di opportunità hanno comunque, già nel passato, spinto i soggetti con volume di affari particolarmente elevato e con una struttura complessa, o che semplicemente lo preferivano, alla tenuta di uno o più conti correnti dedicati all'attività le cui movimentazioni molto spesso erano anche rilevate in contabilità.

Già la legge 5 luglio 1991, n. 197, (antiriciclaggio) e successive modificazioni nel disporre all'art. 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore) il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni, ha già svolto una funzione coercitiva indiretta nei confronti dei contribuenti, inducendoli all'utilizzo dei conti correnti bancari.

### • Le novità in vigore dal 12 agosto 2006

I commi 12 e 12 bis dell'art. 35 della legge 248/2006 hanno modificato l'art. 19 del dpr 600/73 come segue:

comma 12) "Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali, ai quali affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi, esclusivamente, mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale (Rid, Ri.ba, Ma.v, Rav) nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori ai 100,00 euro".

Comma 12- bis) "Il limite di 100,00 euro di cui al comma 12 si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000,00 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500,00 euro".

Dal tenore letterale della prima parte della norma, appare del tutto evidente che quando si parla di somme riscosse, ci si riferisce a qualunque entrata legata all'attività anche se non qualificabile come compenso.

Quindi è da ritenersi che, ad esempio, le somme "riscosse" dai clienti a titolo di fondo spese, le somme affidate dagli stessi per essere utilizzate in una transazione o ancora le somme "riscosse" per il pagamento di tasse, oneri, multe ecc... debbano essere versate su conto corrente del professionista ma possano essere incassate anche in contanti a prescindere dalla soglia introdotta dal legislatore.

Viceversa, la seconda parte individua solo i compensi in danaro, ovviamente intesi nell'accezione di cui all'art. 54 del T.u.i.r., quali destinatari dell'ulteriore e concomitante obbligo inerente l'esclusione della riscossione per cassa al di sopra del limite attualmente dei 1000,00 euro.

- **Modifiche introdotte dalla nuova normativa**

Riferiment o normativo	Data entrata in vigore	Norma modificata	Nuova stesura
art 35 comma 12 D.L. 04.07.200 6, n. 223	04/07/06	art. 19 dpr 600/73	I compensi in danaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.
art. 37 D.L. 04.07.200 6, n. 223	04/07/06	art. 32 dpr 600/73	richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta , rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo .

<p>art. 36 comma 29 D.L. 04.07.2006, n. 223</p>	<p>04/07/06</p>	<p>art.17 e 54 t.u.i.r.</p>	<p>Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 54: 1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se: a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalita' estranee all'arte o professione. 1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. 1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale.»; 2) nel comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: « Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.»; 3) b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) e' aggiunta la seguente: «g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;».</p>
---	-----------------	-----------------------------	--

- **La ratio della norma**

Il motivo che ha spinto il governo all'emanazione della norma, è certamente quello di consentire all'amministrazione, tramite il canale bancario, di acquisire quasi in tempo reale, (gestione home-banking) ovvero su semplice richiesta i dati relativi agli incassi dei professionisti rendendoli tracciabili.

Si crea così di fatto, peraltro con una procedura d'urgenza, della cui esistenza lasciamo ai giuristi l'analisi, un ulteriore strumento per esercitare il monitoraggio sull'attività dei professionisti.

L'amministrazione infatti ha già a disposizione gli strumenti di controllo che sono previsti dall'art. 32 del dpr 600/73, peraltro modificato dalla l. 248/2006, e dall'art. 51 del dpr 633/72.

Quindi, mediante l'utilizzo del canale bancario, il fisco dovrebbe essere in grado di confrontare gli incassi e le spese dei professionisti transitate sui conti correnti, con i dati delle relative dichiarazioni dei redditi.

Dell'utilità di tale strumento, che ad una analisi superficiale sembrerebbe di contrasto all'evasione, ci sono forti dubbi. Infatti certamente non contrasta il fenomeno degli incassi in "nero" i quali non solo non diminuiranno, ma in alcuni casi potrebbero lievitare. Si pensi al cliente del professionista, magari un privato possibilmente pensionato, con scarsa o nulla

dimestichezza con gli strumenti bancari, che ancora si reca presso gli sportelli postali ogni mese per riscuotere la pensione e che è abituato a pagare tutto in contanti. Come reagirà alla richiesta del professionista il quale non potrà incassare la fattura in contanti? Spontaneamente gli risponderà che della fattura non se ne fa nulla.

Sarebbe stato meglio introdurre una forma di incentivazione, ad esempio sulla falsa riga delle detrazioni per spese mediche, che fosse da stimolo alla richiesta della stessa.

- **I nuovi adempimenti**

- a) *Istituzione di conti correnti.*

Sarebbe interessante sotto il profilo giuridico, analizzare se le banche, in funzione dell'obbligo previsto dall'art. 12 di cui trattasi, abbiano o no l'obbligo a contrarre. Si presume di no in quanto non titolati di un servizio pubblico in concessione.

Certamente il problema è solo teorico in quanto, caso mai sarà da valutare a quali condizioni economiche.

In ogni caso chiunque non lo abbia già fatto deve aprire un rapporto di conto corrente bancario o postale. In merito si suggerisce di verificare se l'istituto presso il quale ci si è rivolti abbia già sottoscritto la convenzione con l'agenzia delle entrate per il pagamento telematico del modello f. 24.

È questa, anche se residuale, una ipotesi che si può verificare e che costringerebbe il contribuente a dovere aprire un secondo conto per potere ottemperare anche a quest'ultimo obbligo.

È chiaro, che ancorché non obbligati, anche molti privati si troveranno nella condizione di dovere, aprire un rapporto di conto corrente al fine di disporre degli strumenti previsti per il pagamento delle parcelle ai professionisti. (Assegni, carte di credito, bancomat .....

- b) *Movimentazione dei conti correnti.*

È questa la parte centrale della problematica gestionale quotidiana.

È possibile, utilizzare contemporaneamente il conto corrente sia per le movimentazioni professionali che per quelle di carattere privato, purché si riesca a dimostrare a quale sfera, professionale o privata, afferiscono di volta in volta le movimentazioni.

- c) *Incassi oltre il limite*

Premesso che, ai fini delle imposte dirette, per i professionisti costituiscono compensi tutti quei proventi rilevanti anche ai fini delle ritenute di cui all'art. 25 del dpr 600/73, si pone il problema di individuare a quale importo debba riferirsi la soglia degli attuali 1000,00 euro. Tale importo è da intendersi al netto del contributo previdenziale integrativo del 2 o 4 % per i professionisti dotati di cassa di previdenza.

Per i professionisti, cosiddetti senza cassa, chiamati a versare detta maggiorazione all'Inps, il limite va riferito, invece, al lordo del contributo, attualmente pari al 4%. Infatti, per questi detta maggiorazione costituisce parte integrante del compenso da assoggettare a ritenuta (si tratta della maggiorazione addebitata ai committenti in via definitiva ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 662/1996) ne deriva che mentre, ad esempio, per consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati ecc... l'obbligo scatta per compensi pari o superiori ai mille euro per i tributaristi, lo stesso obbligo si ingenera su parcelle con compenso pari o superiore a 961,54 euro.

Di seguito si espone un prospetto nel quale per comodità si è considerata la percentuale del contributo integrativo al 4% anche se al momento per i Consulenti del Lavoro è fissato al 2%.

Raffronto soglia tra professionista con e senza cassa					
Professionista con cassa			Professionista senza cassa		
Compenso		1.000,00	Compenso		961,54
Ctr. Integrativo	4,00%	40,00	Rivalsa ctr. inps	4,00%	38,46
IVA	20,00%	208,00	IVA	20,00%	200,00
Totale		1.248,00	Totale		1.200,00
Ritenuta Acconto	-20,00%	-200,00	Ritenuta Acconto	-20,00%	-200,00
Netto a pagare		1.048,00	Netto a pagare		1.000,00

Ma quali sono, nel dettaglio, gli strumenti utilizzabili dai clienti per il pagamento delle parcelle che superano il suddetto limite?

Attualmente uno dei seguenti mezzi in alternativa:

- assegno non trasferibile, bonifico, Rid, Ri.ba, Ma.v, Rav;

In effetti, tranne che per l'assegno, l'utilizzo degli altri mezzi di pagamento non comporta, per il cliente l'obbligo di essere titolare di un conto corrente. Certamente, però, comporterà il disagio di doversi recare presso uno sportello bancario, muniti di contanti (pensiamo sempre al pensionato di prima) per farsi rilasciare un assegno circolare non trasferibile o per effettuare un bonifico per cassa, o per pagare un Rid, una Ri.Ba. un Ma.v. o un Rav.

- bancomat, carte di credito.

Nel caso di mezzi elettronici di pagamento, dette disposizioni imporranno al professionista di dotarsi delle specifiche apparecchiature Pos che siamo certamente abituati a vedere in uso presso i gli esercizi commerciali, sostenendo le relative spese.

In questo caso anche il cliente dovrà essere titolare di un conto corrente a meno che non si avvalga dell'uso di carte prepagate, che peraltro si stanno già diffondendo velocemente.

*d) Riscossioni inferiori a 1.000 euro*

È consentita la riscossione in contanti per gli importi inferiori al limite dei 1.000,00 euro, che però andranno versati nel conto corrente, come previsto anche dalla relazione di accompagnamento al provvedimento legislativo.

Va sottolineato che, non essendo prevista una scadenza, per assurdo si potrebbero raccogliere gli incassi ed effettuare un unico versamento di contanti a fine anno.

In questo caso è consigliabile preconstituire una prova documentale mediante l'uso di un prospetto analitico degli incassi sotto il limite effettuati in contanti che dovrà azzerarsi con il versamento in banca che genererà una movimentazione tracciabile.

Prospetto incassi per cassa sottosoglia ex art. 12 l. 248/2006				
Data	Descrizione	Entrata	Uscita	Saldo
12/08/06	Incassata ft. N. ___ del ___	980,00		980,00
31/08/06	Incassata ft. N. ___ del ___	800,00		1.780,00
31/08/06	Vers. In c/c n. _____		1.780,00	0,00
02/09/06	Incassata ft. N. ___ del ___	300,00		300,00
28/12/06	Incassata ft. N. ___ del ___	750,00		1.050,00
31/12/06	Vers. In c/c n. _____		1.050,00	0,00

### Pagamenti

Se si è deciso di utilizzare un unico conto corrente, sia per l'attività professionale che per le esigenze private, ciò creerà di fatto non pochi problemi, in quanto ci si troverà a dovere dimostrare non si sa bene come, magari conservando gli scontrini del supermercato, che una determinata spesa è inerente la sfera privata e non quella professionale.

Quindi ancorché non obbligatoria appare consigliabile la tenuta di un conto dedicato all'attività.

In questo caso, dai suddetti conti correnti devono essere prelevati i fondi per il pagamento di tutte le spese di tipo professionale (es. cancelleria, valori bollati, materiale di consumo, riviste, ecc...) che potranno continuare a essere effettuate in contanti, anche se superiori ai 1000,00 ma entro i limiti dei 12.500,00 euro, (misure antiriciclaggio) purché con utilizzo di fondi di cui sia dimostrabile il prelievo in conto corrente.

È quindi consigliabile l'istituzione di un prospetto di cassa extracontabile nel quale annotare i singoli prelievi e le relative spese.

Prospetto prelevamenti dal c/c n. _____ per pagamenti in contanti				
Data	Descrizione	Entrata	Uscita	Saldo
12/08/06	prelievo	1.950,00		1.950,00
13/08/06	Pagata ft. N. __ del __		650,00	1.300,00
26/08/06	Pagato condominio		150,00	1.150,00
31/08/06	Carburante auto		50,00	1.100,00
31/08/06	pagato affitto studio		1.100,00	0,00

### • I risvolti sulla tenuta della contabilità

Il regime contabile "naturale" per i professionisti e gli artisti è quello della **contabilità semplificata**, a prescindere dal volume d'affari conseguito nell'anno precedente.

Le scritture contabili previste sono:

- registro delle somme percepite e delle spese sostenute, nel quale devono essere annotati cronologicamente, entro sessanta giorni, gli incassi ricevuti o i pagamenti effettuati, oltre alle quote di ammortamento e, globalmente, le spese per lavoro dipendente;
- registri Iva acquisti e fatture emesse
- scritture contabili obbligatorie ai fini della legislazione sul lavoro.

È anche possibile istituire i soli registri Iva acquisti e fatture emesse sui quali annotare anche le operazioni rilevanti ai soli fini delle imposte sul reddito. In tal caso andranno però anche annotati, a fine anno, gli incassi ed i pagamenti non effettuati relativi a operazioni già registrate ai fini IVA.

Ciò per rispettare il principio di cassa enunciato dall'articolo 54 del Tuir, rubricato "determinazione del reddito di lavoro autonomo", che prevede che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sia costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.

Analogamente, nei periodo di imposta successivi, si dovranno annotare gli incassi ed i pagamenti relativi a compensi e spese contabilizzati negli esercizi precedenti.

In alternativa, e solo per opzione, che deve essere espressa in sede di dichiarazione annuale IVA, il professionista può tenere la **contabilità ordinaria**. Tale opzione è valida per almeno un anno e fino a revoca.

In tal caso scritture contabili previste sono:

- Registro IVA acquisti
- Registro IVA Fatture emesse
- Registro cronologico dei componenti positivi e negativi di reddito integrato dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, anche se estranee all'esercizio dell'arte o professione, nonché dagli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni se esistenti. È concessa la sua tenuta su un unico tabulato meccanografico a striscia continua **anche** con il metodo della partita doppia.
- Registro dei beni ammortizzabili (*Tale registro non è però più obbligatorio se le annotazioni relative ai beni ammortizzabili sono fatte nel registro cronologico entro il termine della dichiarazione dei redditi*).
- Scritture contabili obbligatorie ai fini della legislazione sul lavoro.

Ciò premesso, probabilmente, si assisterà alla prima scadenza utile, (ottobre 2006 o luglio 2007 visto l'anticipo delle scadenze previste sempre dalla legge 248/2006) ad una ondata di opzioni per la tenuta della contabilità ordinaria.

Fino ad ora i maggiori adempimenti erano giustificati, oltre che da necessità interne di chiarezza e trasparenza nella gestione dello studio anche dalla non meno importante esenzione dall'accertamento da parte dell'agenzia delle entrate con il metodo induttivo.

Adesso l'introduzione dell'obbligo di cui al comma 12 dell'art. 35 della legge 248/2006, che prescinde dal regime contabile adottato, anche se non impone la registrazione sui libri obbligatori delle movimentazioni bancarie, di fatto rende consigliabile l'adozione del regime ordinario e la registrazione sul cronologico delle suddette movimentazioni.

Ciò, di converso, comporterà, necessariamente, ulteriori difficoltà nella gestione amministrativa dell'attività di artisti e professionisti.

Sarà infatti necessaria una più puntuale e continua cura, nella raccolta delle "pezze d'appoggio" per la predisposizione di una corretta e probante contabilità.

Oltre a questo ennesimo gravame, i professionisti dovranno inevitabilmente sostenere anche un maggior onere economico derivante dai più complessi adempimenti.

- Alcuni esempi di scritturazione in contabilità ordinaria tenuta con il metodo della partita doppia:

Scritture in partita doppia per incassi per cassa sottosoglia ex art. 12 l. 248/2006				
Data	Descrizione	conto	Dare	Avere
12/08/06	Incasso Ft n ____ del _____	Cassa	980	
		Cliente a		980
31/08/06	Incasso Ft n ____ del _____	Cassa	800	
		Cliente b		800
31/08/06	Veramento su c/c n _____	Banca c/c n _____	1780	
		cassa		1780
02/09/06	Incasso Ft n ____ del _____	Cassa	300	
		Cliente c		300
28/12/06	Incasso Ft n ____ del _____	Cassa	750	
		Cliente c		750
31/12/06	Veramento su c/c n _____	Banca c/c n _____	1050	
		cassa		1050

Scritture in partita doppia prelevamenti dal c/c n.____ per pagamenti in contanti				
Data	Descrizione	Conto	Dare	Avere
12/08/06	Prelievo contanti per spese varie	Cassa contanti	1950	
		Banca c/c n _____		1950
13/08/06	Pagata ft n ____ del _____	Fornitore Y	650	
		Cassa contanti		650
26/08/06	Pagato condominio	Debiti vs. condominio is...	150	
		Cassa contanti		150
31/08/06	Pagato carburante auto targa _____	Distributore carburante z	50	
		Cassa contanti		50
31/08/06	Pagato canone locazione mese di _____	Debiti vs. locatore	1100	
		Cassa contanti		1100

- **Le sanzioni**

a) Non sono previste sanzioni dirette per il mancato rispetto della norma.

Si può ipotizzare eventualmente l'irregolare tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 9 legge 471/97.

Lo stesso art. 9, rubricato "Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità" al comma 1 prevede che "Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da ex lire due milioni a ex lire quindici milioni.

b) In merito all'obbligo di versare nel conto corrente anche gli incassi inferiori al limite, effettuati in contanti va rilevato che la norma non prevede entro quale termine lo stesso debba essere effettuato.

Pertanto, nel rispetto dell'enunciato principio di cassa ai fini della determinazione del reddito, gli esercenti arti e professioni dovranno almeno entro la fine dell'esercizio effettuare il suddetto versamento.

- **I riferimenti normativi**

*Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600  
Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268 S.O. n. 1  
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.  
Titolo 2 - Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili  
Articolo 19 - Scritture contabili degli esercenti arti e professioni  
Testo in vigore dal 4 luglio 2006*

Omissis

***I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. (4)***

Omissis

***(4) Il presente comma è stato inserito dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006.***

*Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600  
Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268 S.O. n. 1  
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*